

# UNITÀ

# 5

# CAPITOLO

# 2



## La riforma delle banche popolari e cooperative

### □ Banche popolari

La **riforma delle banche popolari** (decreto legge n. 3/2015, convertito con legge n. 33/2015) apre a una modernizzazione del sistema finanziario italiano, modificando in più punti il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Il decreto legge in oggetto è stato emanato in relazione alla straordinaria necessità e urgenza di avviare il processo di adeguamento del sistema bancario agli indirizzi europei per renderlo competitivo, elevare il livello di tutela dei consumatori e favorire lo sviluppo dell'economia del Paese. L'intento è raggiungere tali scopi promuovendo una maggiore capacità di gestione del patrimonio delle imprese italiane, incentivando il processo di innovazione del sistema produttivo con il concorso delle piccole e medie imprese, adottando disposizioni volte a favorire l'incremento degli investimenti, l'attrazione dei capitali e degli investitori istituzionali esteri, nonché sostenendo lo sviluppo del credito per l'export.

Le **principali novità** riguardanti la riforma delle **banche popolari** sono le seguenti:

- il diritto del socio al rimborso delle azioni nel caso di recesso, trasformazione, morte o esclusione dello stesso è limitato, anche in deroga a norme di legge, quando ciò sia necessario per assicurare il giusto conteggio del numero delle azioni che costituiscono il patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca (intendendo per tale il capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale previsti dalla normativa di Basilea 2, cioè la copertura dei rischi di credito, di mercato e operativo);
- l'attivo della banca popolare non può superare gli 8 miliardi di euro e, trascorso un anno dal superamento di tale limite, ove lo stesso non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata la trasformazione in spa o la liquidazione, vengono previsti rilevanti poteri di intervento da parte dell'autorità di vigilanza, che può proporre la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa della banca;

- le vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni) sono disciplinate in modo uniforme per tutte le banche popolari per cui viene sottratta agli statuti di ognuna di esse la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie;
- il numero massimo di deleghe che possono essere conferite a un socio in assemblea non deve essere né inferiore a 10 né superiore a 20;
- l'adozione e la conclusione della procedura prevista nel caso in cui il cliente chieda il trasferimento del conto di pagamento (c/c bancario, postale, ecc.) a un altro istituto di credito deve essere adottata e conclusa entro i termini previsti dalla direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, senza che il cliente debba sopportare oneri e spese di portabilità. Sono **spese di portabilità** le spese che i clienti dovrebbero sopportare sia nel caso di trasferimento di tutti o di alcuni servizi di pagamento e del saldo positivo del loro conto su un conto di pagamento già esistente presso un altro operatore, sia le spese per un nuovo conto da aprire presso un nuovo operatore;
- l'emissione di strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto è possibile;
- la nomina degli organi di governo societario è soggetta a minori vincoli, vengono attribuiti maggiori poteri agli organi assembleari;
- il voto capitarario, che consiste nella regola per la quale ogni socio è titolare di un singolo voto indipendentemente dal numero delle azioni possedute o rappresentate, è soggetto a limiti per cui è consentito agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto;
- le banche popolari più piccole sono oggetto di particolari novità, al fine di incentivare la partecipazione degli azionisti e renderle più attrattive per gli investitori istituzionali.

A commento della nuova normativa i seguenti organismi hanno fornito il loro parere.

La **Banca d'Italia**, in sede di attuazione di quanto sopra, in data 9 giugno 2015, ha stabilito che la limitazione potrebbe essere disposta introducendo nello Statuto, in sede di trasformazione della popolare in spa, «la clausola che attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo di gestione [...] la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio recedente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1».

Il **Consiglio di Stato**, nell'ambito di un giudizio promosso da talune popolari per l'annullamento della circolare della Banca d'Italia di cui si è fatto cenno, ha recepito alcune eccezioni di incostituzionalità formulate contro la legge di riforma del 2015 e, con ordinanza della Sezione VI, 15 dicembre 2016, n. 5277, ha rimesso alla Corte costituzionale una serie di questioni di legittimità individuando una serie di profili di possibile incostituzionalità in relazione all'art. 28, comma 2 *ter*.

La **Corte costituzionale**, con sentenza 15 maggio 2018, n. 99 ha dichiarato infondate tutte le questioni sollevate. La Corte ha ritenuto, tra l'altro, non contrastante con l'**art. 42 Cost.** la limitazione quantitativa ed il differimento temporale del **rimborso**, in quanto strumentali ad assicurare il mantenimento dei **requisiti** patrimoniali di vigilanza delle popolari nella delicata fase della

trasformazione in spa, ciò che risponde all'interesse generale alla **stabilità del sistema bancario**.

La sentenza della Corte costituzionale n. 99/2018 sembrava aver “chiuso la partita” giurisdizionale sulla legittimità della regolamentazione – europea, nazionale e di Banca d'Italia – in materia di rimborso dei soci recedenti, ma così non è stato in quanto, una volta ritornato il giudizio dinanzi il Consiglio di Stato, questi, in quanto giudice di ultima istanza, valutata la novità delle questioni sollevate dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto di non potersi sottrarre dal rinviare il giudizio in via pregiudiziale alla **Corte di Giustizia Europea** con l'ordinanza della Sezione VI, 26 ottobre 2018, n. 06129, che al momento non ha ancora espresso il suo parere.



Palazzo Koch, in via Nazionale a Roma, attuale sede della Banca d'Italia

Cineberg/Stock

## □ Banche di credito cooperativo

La riforma delle **Banche di credito cooperativo (BCC)** fa parte del pacchetto di misure introdotte dal d.l. 14 febbraio 2016 n. 18, “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”.

La riforma è nata dall'esigenza di rafforzare dal punto di vista patrimoniale la solidità del settore bancario cooperativo, un settore strutturalmente debole, in quanto particolarmente esposto all'andamento dell'economia del territorio di riferimento.

La riforma ha mantenuto la mutualità (svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci) e l'autonomia delle singole banche, coniugando tali

caratteristiche con l'esigenza di stabilità e di affidabilità per la tutela dei soci e dei creditori.

Le norme introdotte delineano un nuovo assetto delle BCC, con la creazione di un **Gruppo bancario cooperativo**, in forma di spa avente un patrimonio netto di almeno un miliardo di euro a cui aderiscono le singole banche di credito cooperativo che detengono la maggioranza del capitale e dove l'adesione al gruppo è condizione essenziale per l'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC.

Conseguentemente, la BCC che non volesse aderire non avrà l'autorizzazione a svolgere attività bancaria e dovrà quindi essere liquidata. In alternativa avrà la possibilità di trasformarsi in spa (non più in banca popolare), ma in tal caso dovrà devolvere il proprio patrimonio effettivo ai fondi mutualistici. Se, tuttavia, la BCC in questione, ha un patrimonio netto di almeno duecento milioni di euro, la sua trasformazione in spa potrà avvenire versando al fisco il 20% del valore delle riserve con conseguente "affrancamento delle riserve indivisibili", cioè liberazione delle riserve che non potevano essere divise tra i soci.

Le BCC che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo dovranno modificare i propri statuti e, quindi, chiedere espressamente ai propri soci se sono d'accordo a essere assoggettati alla direzione e coordinamento della capogruppo spa.

Una volta che si aderisce al gruppo non è ammesso il recesso e in caso di esclusione, autorizzata dalla Banca d'Italia, la BCC esclusa dalla capogruppo potrà trasformarsi in spa, se sussistono determinate condizioni, o deliberare la messa in liquidazione.

Le BCC, per poter operare nel sistema creditizio, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia; successivamente, sono iscritte nel Registro imprese e nell'Albo delle società cooperative. Ciò è comunicato alla Banca d'Italia che iscrive la BCC nell'Albo delle banche autorizzate in Italia.

Tale iter, ora, prevede che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo costituisca condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria in forma di BCC e che, in mancanza, la cooperativa non può essere iscritta neppure nell'Albo delle società cooperative.



Per costituire una BCC, inoltre, è ora necessario un numero di soci non inferiore a cinquecento; nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro. Le banche già autorizzate dovevano adeguarsi ai nuovi livelli stabiliti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

È prevista, infine, la possibilità per ciascuna banca di inserire nello statuto la previsione, tra i requisiti di ammissione a socio, dell'obbligatoria sottoscrizione o acquisto di un numero minimo di azioni.

Appare evidente come queste norme mirino al rafforzamento del patrimonio delle BCC, attraverso una base sociale più ampia e la possibilità di detenere un complesso più elevato di quote azionarie.

La BCC che aderisce al gruppo è tenuta a sottoscrivere un **contratto di adesione** che deve necessariamente prevedere:

- i poteri della capogruppo su ciascuna BCC, i quali devono comprendere l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo insieme a tutti gli altri poteri necessari per esercitare la tipica attività di direzione e coordinamento nei confronti delle BCC facenti parte del gruppo;
- i casi, eccezionali e motivati, in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più amministratori e sindaci (sino anche alla maggioranza degli stessi);
- i criteri di compensazione dei risultati economici e la distribuzione equilibrata dei vantaggi derivanti dall'essere parte del gruppo;
- la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle BCC aderenti al gruppo.

Le **linee di indirizzo della riforma del credito cooperativo possono essere così sintetizzate:**

- conferma del ruolo delle BCC come banche cooperative delle comunità e dei territori;
- migliore qualità della governance e semplificazione dell'organizzazione interna;
- più efficiente allocazione delle risorse all'interno del sistema;
- tempestivo reperimento di capitale in caso di tensioni patrimoniali, anche attraverso l'accesso di capitali esterni al mondo cooperativo;
- unità del sistema per accrescere la competitività e la stabilità nel medio-lungo periodo.

Il **punto di forza** della riforma consiste nel fatto che, attraverso il gruppo, si crea una sorta di consorzio cooperativo in forma di spa, una specie di super banca che di fatto interferisce nella gestione delle singole BCC, garantendo indirizzi strategici uniformi.

Tuttavia, **il prezzo che pagano le singole BCC** è alto perché viene meno la loro indipendenza in quanto obbligate a seguire le scelte della capogruppo e non possono neppure recedere. E infatti la capogruppo che decide le strategie, influenza le politiche della singola banca, può opporsi alla nomina di amministratori e controllori, li può revocare, nominare, attraverso la sotto-

scrizione di strumenti finanziari delle singole BCC, può derogare al principio dell'art. 2542 c.c. secondo cui la maggioranza deve essere fatta da soci. Non solo, ma la capogruppo può svolgere attività bancaria, al limite concorrenziale, e determinare così le sorti di singole BCC.

Nel maggio 2018 la **Corte costituzionale** ha respinto l'istanza di incostituzionalità della riforma.

## Fonti

- [mondodiritto.it](http://mondodiritto.it)
- [dirittobancario.it](http://dirittobancario.it)
- [temi.camera.it](http://temi.camera.it)
- [dirittoeconomiaimpresa.it](http://dirittoeconomiaimpresa.it)
- [studioagostini.org](http://studioagostini.org)